

**COMUNE DI MASCALUCIA**

Provincia di Catania

DETERMINAZIONE SINDACALE**N. 0 11 del 26 MAR. 2015**

Il Responsabile U.O.:

Il Responsabile dell'Area: REINA GIUSEPPE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla determinazione sotto riportata ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012 convertito con L. n.213/2012, per quanto riguarda la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto, si esprime parere FAVOREVOLE.

lì, 26/03/2015

L'UFFICIO DELLE PARTECIPATE

REINA GIUSEPPE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (**TUEL**) e smi;

Premesso che:

dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015; Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

- b) Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- il sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013);

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie predisposto ai sensi dell'art. 1 comma 612 legge 190/2014, predisposto dall'Ufficio delle Partecipate per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;

DETERMINA


- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo
- 2) di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla trasmissione del presente Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- 4) di pubblicare il presente Piano *operativo di razionalizzazione delle società partecipate sul sito internet del Comune di Mascalucia, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.*
- 5) Di dare atto che il presente Piano verrà trasmesso al Consiglio Comunale per la dovuta conoscenza delle misure adottate.
- 6) Di dare mandato al competente Ufficio per l'esecuzione degli adempimenti previsti nello stesso.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

li, 26/03/2015


PROPONENTE
L'UFFICIO DELLE PARTECIPATE
GIUSEPPE REINA



CIRINO TORRISI



DANILO AMBRA




IL SINDACO
Giovanni Leonardi

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

R

U

A

1. – Introduzione generale

1. Premessa

dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “ processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “ processo di razionalizzazione”:

- a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce le modalità, i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d. lgs. 33/2013), pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco, per i comuni, il soggetto preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso eventuali ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina premesso che:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di

The bottom of the page features several handwritten marks. On the far left is a stylized signature. To its right are the initials 'MM'. Further right is a large, complex signature that appears to be 'P. AN'. On the far right, there is another signature that is partially cut off.

gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



2. Le partecipazioni dell'Ente

Il comune di Mascalucia partecipa al Capitale delle seguenti società:

Ragione Sociale delle Società partecipate	Percentuale di Partecipazione	Tipologia Partecipazione (diretta/In diretta)	Durata dell'impegno	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo	Bilancio 2011 Risultato d'esercizio	Bilancio 2012 Risultato d'esercizio	Bilancio 2013 Risultato d'esercizio
Mongibello Servizi Mascalucia Spa Servizi di Igiene Ambientale	49,749	Diretta	16/11/2015	Verde Pubblico:€ 218.997,96 Pulizia Locali: € 352.502,64 Igiene Urbana:€ 3.214.432,20	1 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2 Consiglieri di Amministrazione; 2 Sindaci effettivi	112.663	77.861	230.554
SIMETO Ambiente S.p.A. ATO Servizi di Gestione Integrata Rifiuti Solidi Urbani	6,778	Diretta	In liquidazione	Igiene Urbana		0	0	0
ACOSET S.p.A. Servizi Idrici	5,844	Diretta	31/12/2100	0		-1.469.678	357.789	-93.468.325
Farmacia Comunale S.r.l.	100	Diretta	In liquidazione	0	1 Amministratore Unico;	-1.813	-2.332	-2.970
SIE spa Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,960	Diretta		0		193.461	59.598	
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.r.r. - Catania Area Metropolitana - Società Consortile per Azioni	3,81 (4.574,88/ 120.000,00)	Diretta	31/12/2030	Igiene Urbana				

R

M

3. Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Mosema S.p.A.

La Società Mosema S.p.A. è partecipata dal Comune di Mascalucia con una partecipazione del 49,75 %.

La Società è stata costituita il 08/06/1995 con atto rogato dal Notaio Vincenzo Ciancico.

La Mosema S.p.A. è una società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*, infatti la sua attività attiene alla gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, alla pulizia dei locali comunali, nonché alla manutenzione del verde pubblico in regime di convenzione con l'Ente. Inoltre sino all'anno 2014 il servizio di igiene urbana è stato svolto anche in altri 4 comuni vicini.

Tra i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 a cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione indicato nello stesso comma, non trova spazio la soppressione delle società di gestione dei servizi e parimenti non si può prevedere l'aggregazione della stessa società come indicato nella lettera d) del citato comma.

Inoltre, con riferimento al comma 611 lett. e) della predetta legge 190/2014, al fine di ottenere un contenimento del costo di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, ovvero riducendo le relative remunerazioni, si segnala che già nell'anno 2014 la società Mosema ha provveduto a rideterminare il numero di componenti degli Organi amministrativi. Riducendo il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 3. Ciò in esecuzione dell'articolo 16 del D.L. 90/2014 che prevede il costo annuale per i compensi degli amministratori delle società non può superare l'80 per cento del costo sostenuto nell'anno 2013.

Inoltre per il corrente esercizio finanziario l'Amministrazione ha già proposto alla società un'ulteriore riduzione della remunerazione dei componenti l'organo di gestione nella misura del 20%.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 42 (dei quali sette a tempo parziale)

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2011	2012	2013
112.663,00	77.861,00	230.554,00

FATTURATO		
2011	2012	2013
	8.106.772,00	8.078.702,00

Bilancio d'esercizio in sintesi di Mosema S.p.A.

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		8.106.772,00	8.078.702,00
B) Immobilizzazioni		1.973.592,00	2.043.592,00
C) Attivo circolante		7.272.481,00	7.746.194,00
D) Ratei e risconti		126.022,00	462.314,00
Totale attivo		9.372.095,00	10.252.249,00
Stato Patrimoniale			
Passivo	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
A) Patrimonio netto		296.776,00	527.329,00
B) Fondi per rischi e oneri		951.092,00	1.279.002,00
C) Trattamento di fine rapporto		533.061,00	498.397,00
D) Debiti		7.432.018,00	7.749.542,00
E) Ratei e risconti		159.148,00	197.979,00
Totale passivo		9.372.095,00	10.252.249,00

Conto Economico			
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
A) Valore della produzione		8.171.832,00	8.284.416,00
B) Costi di produzione		7.998.486,00	8.082.070,00
Differenza		173.346,00	202.346,00
C) Proventi e Oneri finanziari		173.842,00	363.703,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie		0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari		2,00	1,00
Risultato prima delle imposte		347.190,00	566.050,00
Imposte		269.329,00	335.496,00
Risultato d'esercizio		77.861,00	230.554,00

Obiettivi 2015:

- 1) È precipuo intendimento dell'Amministrazione formalizzare specifiche direttive alla società rivolte alla fattibilità di un piano operativo di razionalizzazione della stessa società, nel rispetto della legge 190/2014, prevedendo una riduzione del compenso degli amministratori pari al 20% del compenso;
- 2) impartire direttive in merito all'adozione del modello 231 e all'implementazione delle attività previste dalla legge 190 del 2012 in materia di anticorruzione.

R M T AH

2. Simeto S.p.A. in liquidazione

La Simeto S.p.A. è partecipata dal Comune di Mascali con una partecipazione del 6,778 %.

La Società è stata costituita il 30/12/2002 con atto rogato dal Notaio Carlo Saggio Rep. 18035.

L'attività di Simeto Ambiente S.P.A. è consistita nell'assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito del territorio ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché nella realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione della TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti. Alla data attuale si deve registrare la liquidazione della società per il mutato quadro normativo di riferimento, infatti la legge regionale n.9 del 2010, a seguito della soppressione degli Ato, ha individuato nelle Srr (società consortili di capitale) i soggetti giuridici deputati a gestire in via esclusiva il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento.

Tra i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 a cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione indicato nello stesso comma, non trova spazio la soppressione delle società di gestione dei servizi e parimenti non si può prevedere l'aggregazione della stessa società come indicato nella lettera d) del citato comma.

L'Amministrazione, perlomeno nel 2015, considerato che la società è già in fase di liquidazione, è tenuta a mantenere la quota azionaria di proprietà di Simeto S.p.A.

Inoltre, con riferimento al comma 611 lett. e) della predetta legge 190/2014, al fine di ottenere un contenimento del costo di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo , ovvero riducendo le relative remunerazioni, si segnala che la società è attualmente gestita da un Amministratore Unico – Commissario Liquidatore di nomina regionale. Tuttavia il Comune si adopererà ad effettuare le opportune comunicazioni agli altri soci ai fini della valutazione della fattibilità di un piano operativo di razionalizzazione della stessa società nel rispetto della legge 190/2014.

Pur essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, inferiore al 10%, considerata la rilevanza dell'attività espletata dalla stessa, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00

FATTURATO		
2011	2012	2013
55.540.400,00	55.963.936,00	34.107.176,00

Obiettivi 2015:

- 1) impartire direttive in merito all'adozione del modello 231 e all'implementazione delle attività previste dalla legge 190 del 2012 in materia di anticorruzione.

3. Acoset S.p.A

L'Acoset S.p.A. è partecipata dal Comune di Mascalucia con una partecipazione del 5,844 %.
Trattasi di società di gestione relativo al servizio di distribuzione acqua costituita nell'ambito di un consorzio fra vari Enti Locali.

Tra i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 a cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione indicato nello stesso comma, non trova spazio la soppressione delle società di gestione dei servizi e parimenti non si può prevedere l'aggregazione della stessa società come indicato nella lettera d) del citato comma.

Inoltre, con riferimento al comma 611 della predetta legge 190/2014, l'eventuale razionalizzazione non può prescindere da scelte sovracomunali connesse con la gestione della società che gestisce il servizio idrico integrato. Il Comune si adopererà ad effettuare le opportune comunicazioni agli altri soci ai fini della valutazione della fattibilità di un piano operativo di razionalizzazione della stessa società nel rispetto della legge 190/2014


Per essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, inferiore al 10%, considerata la rilevanza dell'attività espletata dalla stessa, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2011	2012	2013
- 1.469.678,00	357.789,00	- 93.468.325,00

FATTURATO		
2011	2012	2013
15.150.423,00	17.330.632,00	17.129.296,00

Obiettivi 2015:

- 1) impartire direttive in merito all'adozione del modello 231 e all'implementazione delle attività previste dalla legge 190 del 2012 in materia di anticorruzione.



4. Farmacia Comunale S.r.l. in liquidazione

La Farmacia Comunale S.r.l. in liquidazione è partecipata dal Comune di Mascalucia con una partecipazione del 100 %.

La società è stata costituita in data 23/12/2010 con atto rogato dal notaio Giuseppe Riggio Rep. 70290.

L'oggetto della società è la gestione della settima sede farmacia la cui titolarità era stata assegnata al comune socio, tuttavia la società non ha mai operato in quanto pur essendo state espletate diverse gare, per la scelta del partner privato della società cui trasferire il 49,00 % delle quote societarie, le stesse non sono state aggiudicate per mancanza di offerenti.

Nel 2014 il Consiglio Comunale ha deliberato per la messa in liquidazione della società con deliberazione n. 47 del 29/04/2014. Con atto del Notaio Gaetano Galeardi del 13/05/2014 la società è stata posta in liquidazione ed è stato nominato il liquidatore, interno all'Ente, privo di compenso.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è incorso.

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2011	2012	2013
- 1.813,00	-2.105,00	- 2.651,00

FATTURATO		
2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00

Obiettivi 2015:

- 1) Completare la procedura di liquidazione.

5. SIE S.p.A

La SIE S.p.A. è partecipata dal Comune di Mascali con una partecipazione dello 0,960 %.
Trattasi di società di gestione relativo al servizio di distribuzione acqua costituita nell'ambito dell'ATO Catania 2.

Tra i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 a cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione indicato nello stesso comma, non trova spazio la soppressione delle società di gestione dei servizi e parimenti non si può prevedere l'aggregazione della stessa società come indicato nella lettera d) del citato comma.


Inoltre, con riferimento al comma 611 della predetta legge 190/2014, l'eventuale razionalizzazione non può prescindere da scelte sovracomunali connesse con la gestione della società che gestisce il servizio idrico integrato. Il Comune si adopererà ad effettuare le opportune comunicazioni agli altri soci ai fini della valutazione della fattibilità di un piano operativo di razionalizzazione della stessa società nel rispetto della legge 190/2014

Per essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, inferiore al 10%, considerata la rilevanza dell'attività espletata dalla stessa, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2011	2012	2013
193.461,00	59.598,00	

Obiettivi 2015:

- 1) impartire direttive in merito all'adozione del modello 231 e all'implementazione delle attività previste dalla legge 190 del 2012 in materia di anticorruzione.



6. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. – Catania Area Metropolitana – Società Consortile per Azioni

La Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. – Catania Area Metropolitana – Società Consortile per Azioni è partecipata dal Comune di Mascaluca con una partecipazione del 3,81 %.

La Società è stata costituita il 09/07/2013 con atto rogato dal Notaio Andrea Grasso Rep. 8857.

L'attività della S.R.R. Catania Area Metropolitana, costituita a seguito delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 9/2010 con la quale è stata disposta la soppressione degli Ato, ha individuato nelle Srr (società consortili di capitale) i soggetti giuridici deputati a gestire in via esclusiva il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento. Pertanto la sua attività consisterà nell'assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito del territorio ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché nella realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

Tra i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 a cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione indicato nello stesso comma, non trova spazio la soppressione delle società di gestione dei servizi e parimenti non si può prevedere l'aggregazione della stessa società come indicato nella lettera d) del citato comma.

Inoltre, con riferimento al comma 611 lett. e) della predetta legge 190/2014, al fine di ottenere un contenimento del costo di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo , ovvero riducendo le relative remunerazioni, il Comune si adopererà ad effettuare le opportune comunicazioni agli altri soci ai fini della valutazione della fattibilità di un piano operativo di razionalizzazione della stessa società nel rispetto della legge 190/2014.

Obiettivi 2015:

- 1) La quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5%, non garantisce il controllo del Comune sulla società, in ogni caso, nel 2015, è precipuo intendimento dell'Amministrazione formalizzare specifiche direttive in merito all'adozione del modello 231 e all'implementazione delle attività previste dalla legge 190 del 2012 in materia di anticorruzione.

Mascalucia

26 MAR. 2015

Il Sindaco
Giovanni Leonardi



COMUNE DI MASCALUCIA
PROVINCIA DI CATANIA

CODICE FISCALE 80001190877

Proposta di determinazione N° 528 del 26/03/2015

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile ed in applicazione dell'art.3 del D.L. n.174/2012 convertito in L.n.213/2012, esprime parere: FAVOREVOLE

Mascalucia, lì 26/03/2015.

IL CAPO AREA

Dott. Danilo Ambra



